

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI
NOVITA' NORMATIVE IRPEF
ANNO D'IMPOSTA 2022

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

1	Persone fisiche	3
1.1	Rimodulazione aliquote Irpef e detrazioni di lavoro dipendente e pensione	3
1.2	Trattamento integrativo.....	4
1.3	Assegno unico e universale.....	4
1.4	Oneri detraibili	4
1.5	Crediti d'imposta.....	5

1 Persone fisiche

1.1 Rimodulazione aliquote Irpef e detrazioni di lavoro dipendente e pensione

Con la Legge di Bilancio 2022 l'Irpef viene modulata su quattro aliquote:

- 23% per scaglioni di reddito fino a 15.000 euro;
- 25% per redditi da 15.001 a 28.000 euro;
- 35% per redditi da 28.001 a 50.000 euro;
- 43% per redditi oltre 50.000 euro.

E' stata inoltre rimodulata la detrazione per lavoro dipendente che prevede:

- un ampliamento da 8.000 euro a 15.000 euro, della prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro (rimasta invariata rispetto alla precedente disciplina);
- per la seconda soglia di reddito (da 15.000 euro a 28.000 euro) un'estensione della misura della detrazione base, che passa da 978 euro a 1.910 euro; viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore di tale detrazione, stabilendo l'aumento del valore iniziale da 902 euro a 1.190 euro; tale quota ulteriore decresce fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;
- per la terza fascia di reddito (da 28.000 euro a 50.000 euro), la detrazione per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia di 50.000 euro;

La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se la fascia di reddito è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

Anche per la detrazione del reddito da pensione è stata prevista una rimodulazione della detrazione che prevede:

- per la prima soglia di reddito (elevata da 8.000 euro a 8.500 euro) un innalzamento della detrazione da 1.880 euro a 1.955 euro, con una misura minima di detrazione pari a 713 euro;
- per la seconda soglia (da 8.500 euro a 28.000 euro) una riduzione da 1.297 euro a 700 euro della detrazione base; viene modificato il calcolo della quota ulteriore della detrazione, stabilendo l'aumento del valore iniziale (da 583 euro a 1.255 euro);
- per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro un abbassamento della detrazione base da 1.297 euro a 700 euro; oltre 50.000 euro non spetta la detrazione;

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro per i redditi complessivi da 25.001 euro a 29.000 euro.

1.2 Trattamento integrativo

La legge di Bilancio 2022 ha rimodulato il trattamento integrativo, riducendo da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia per la quale spetta l'agevolazione, lasciando inalterato il criterio di determinazione dato dalla capienza dell'imposta lorda sulle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati. Per la soglia da 15.000 a 28.000 euro, oltre al requisito sopra descritto, è richiesto un ulteriore requisito che prevede l'incapienza dell'imposta lorda rispetto alle seguenti detrazioni:

- carichi di famiglia;
- detrazioni per lavoro dipendente;
- interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021;
- rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

In tale ipotesi il trattamento spetta per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro ed è determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.

1.3 Assegno unico e universale

Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 l'assegno unico universale per i figli a carico sulla base dell'indicatore della situazione economica universale (ISEE). Tale beneficio modifica l'art. 12 del TUIR relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, prevedendo l'abrogazione delle detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità e l'abrogazione della detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

1.4 Oneri detraibili

Sono state riviste le percentuali di alcune spese detraibili quali:

- spese sostenute nel 2022 per il bonus facciate la cui detrazione viene ridotta al 60%;
- spese sostenute nel 2022 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche la cui detrazione è pari al 75% da ripartire in 5 rate; il limite di spesa è di 50.000 euro per interventi effettuati su edifici unifamiliari, di 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, per edifici composti da 2 a 8 unità e di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, per edifici

composti da più di 8 unità immobiliari. A tal fine sono stati introdotti i codici 21 e 22 nella sez. III-A del quadro RP. Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l'applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.

Nell'ambito degli oneri detraibili al 19% sono stati introdotti nel quadro RP due codici:

- '46' interessi per mutui ipotecari per costruzione di abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022;
- '47' interessi per mutui agrari e prestiti stipulati dal 1° gennaio 2022.

E' stata inoltre introdotta una nuova detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione rivolta ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. L'importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro.

1.5 Crediti d'imposta

Sono stati istituiti nuovi crediti d'imposta che riguardano:

- le erogazioni liberali agli enti del terzo settore per le quali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo (cd. Social bonus);
- le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy per le quali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'importo delle erogazioni stesse. L'importo del credito d'imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
- le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici per le quali è possibile fruire del credito d'imposta spettante se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica);
- le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (Afa). Per attività fisica adattata si intendono gli esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche, svolte, anche in gruppo, sotto la supervisione di un professionista competente e in luoghi e strutture non sanitarie (come le "palestre della salute"), con lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone.